

CONVENZIONE CIG n. Z9F1EFA619

tra il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il Sistema Educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale (D.G.) per il personale scolastico, di seguito denominato M.I.U.R., con sede in Roma Viale di Trastevere n. 76/a, C.F. 80185250588, nella persona del Direttore Generale della D.G. per il personale scolastico, dott.ssa Maria Maddalena Novelli, e la Regione Ecclesiastica Umbria ente iscritto nel registro delle persone giuridiche al n. 1066/1067 con provvedimento in data 04/04/1996, C.F.94081070545, con sede in Assisi, via B. P. Ludovico Da Casoria n. 7 e di seguito denominata REU, il cui organo di governo è la Conferenza Episcopale Umbra, rappresentata da S. E. Card. Gualtiero Bassetti munito di potere di rappresentanza della Regione Ecclesiastica Umbria;

PREMESSO che la scelta di avvalersi dell'insegnamento della Religione Cattolica comporta che l'attività del docente si espliciti in relazione ai traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento propri dell'insegnamento della Religione Cattolica delineati:

- nelle scuole dell'Infanzia e nel 1° Ciclo di Istruzione dal D.P.R. 11/2/2010 e dal Regolamento recante le Indicazioni Nazionali adottate con D.M. n. 254 del 16/11/2012.
- nelle scuole del 2° Ciclo di Istruzione e nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) dal D.P.R. 20/08/2012 che reca le indicazioni didattiche per l'insegnamento della Religione Cattolica con i relativi allegati - 1, 2, 3, 4 - riguardanti rispettivamente i licei, gli istituti tecnici, gli istituti professionali e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP), e rappresenta, inoltre, l'esigenza di realizzare anche per gli insegnanti di religione delle scuole statali attività di aggiornamento e formazione in servizio;

VISTO il D.P.R. 20/08/2012 n. 175, che modifica la precedente intesa del 14 dicembre 1985 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985 n. 751 già modificata con decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990 n. 202, e che rende esecutiva l'Intesa firmata il 28/06/2012 tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.) e la Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.) per l'insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole pubbliche. In particolare, prevede,

ai fini dell'aggiornamento professionale degli insegnanti di Religione Cattolica delle scuole statali di ogni ordine e grado (punto 4.4.), l'attuazione di necessarie forme di collaborazione nell'ambito delle rispettive competenze e disponibilità, tra l'Autorità Ecclesiastica e l'Autorità Scolastica, cioè tra la Conferenza Episcopale Italiana e il Ministero;

VISTO il D.P.R. 20/08/2012 che dà esecuzione alla citata intesa del 28/06/2012 riguardo la necessità, ai fini dell'aggiornamento professionale degli insegnanti di Religione Cattolica delle scuole statali di ogni ordine e grado, di collaborazione tra la Conferenza Episcopale Italiana e il Ministero, nel rispetto delle competenze;

VISTA la C.M. n. 18/2002, che impartisce disposizioni in ordine alle modalità e alle procedure per l'organizzazione e la realizzazione delle attività di formazione e aggiornamento destinate ai docenti di Religione Cattolica delle scuole statali di ogni ordine e grado ed in particolare individua quali soggetti deputati a gestire istituzionalmente le iniziative finanziate dal M.I.U.R., la C.E.I., gli Ordinari diocesani, le Università Pontificie, le Facoltà teologiche esistenti in Italia e gli Istituti di livello accademico di cui al decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 15 luglio 1987, allegato B e successive modifiche e integrazioni, purché le iniziative siano comunque approvate dalla C.E.I.;

VISTE le note circolari prot. n. AOODGPER 1094 del 29 gennaio 2009 e n. AOODGPER 7972 del 12/03/2015 recanti modifiche alla suddetta circolare n.18/2002;

VISTI il progetto, il programma e il preventivo di spesa per una iniziativa di aggiornamento non residenziale proposto con nota datata 22 febbraio 2017 dalla Conferenza episcopale umbra, dal titolo "*Culture e religioni. Pace e violenza nei testi sacri e nelle tradizioni dell'ebraismo, cristianesimo e islamismo*" destinato a numero 150 docenti di Religione Cattolica delle scuole statali di ogni ordine e grado;

CONSIDERATO che ai fini di una migliore riuscita dell'iniziativa, nonché dell'ottimizzazione delle risorse finanziarie, gli Ordinari Diocesani di Città di Castello, Gubbio, Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, Foligno, Spoleto-Norcia, Terni-Narni-Amelia, Orvieto-Todi, Perugia-Città della Pieve hanno delegato l'ordinario diocesano di Perugia-Città della Pieve per la gestione e l'organizzazione dell'iniziativa nonché per la stipula della Convenzione;

CONSIDERATO che tale iniziativa risulta essere inserita nel piano complessivo delle

attività di aggiornamento e formazione proposta dalla CEI con nota prot. n. 226/2017 del 29/03/2017, da realizzare con le risorse finanziarie dell'esercizio 2017;

CONSIDERATO che il Gruppo di Lavoro costituito con D.D.G. per il Personale Scolastico n. 302 del 11/04/2017 per la valutazione della congruità amministrativo-contabile dei corsi, in rapporto alle finalità che gli stessi intendono realizzare e ai sensi della normativa vigente ed in particolare della Circolare ministeriale 367 del 22 novembre 1991 e successive integrazioni e modifiche, ha espresso parere favorevole sull'iniziativa di cui in premessa;

CONSIDERATO che, in conformità con la C.M. n. 18/2002 e con le note circolari prot. n. AOODGPER 1094 del 29 gennaio 2009 e n. AOODGPER 7972 del 12/03/2015, occorre procedere alla stipula di una Convenzione tra M.I.U.R. e soggetto proponente;

CONSIDERATO che tale Convenzione può essere effettuata a trattativa privata,

- ai sensi dell'art. 57, comma 2 lettera b) del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163;
- per la particolare specificità della materia, l'insegnamento della Religione Cattolica, disciplinata da norme concordatarie e dalle relative Intese, con particolare riferimento a quella contenuta nel citato D.P.R. 20/08/2012 n. 175, che al punto 4.4. prevede, in materia di formazione, forme di collaborazione tra M.I.U.R. e C.E.I.;
- poiché il soggetto proponente è in possesso di documentata esperienza nel settore e rientra nella tipologia di enti istituzionalmente deputati dalla citata C.M. n.18/2002 a gestire le attività di cui trattasi e, comunque, ha ricevuto l'approvazione della C.E.I. per l'iniziativa proposta;
- poiché nel piano delle proposte della C.E.I. e nella nota di accoglimento MIUR.AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE(U). 0026505.13-06-2017 il soggetto proponente è espressamente indicato tra gli Enti il cui progetto risulta da realizzare;

CONSIDERATO che per le risorse finanziarie a disposizione è possibile in concreto finanziare tutte le iniziative approvate nel piano complessivo, sicché non si manifesta la necessità di operare una scelta tra le diverse iniziative proposte e approvate;

VISTA l'autocertificazione datata 22/06/2017, prodotta dall'Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, modificato dalla Legge 12 novembre 2011 n. 183, nella quale S. E. Card. Gualtiero Bassetti, in qualità di Presidente della Conferenza episcopale umbra dichiara di essere legale rappresentante della Regione Ecclesiastica Umbria;

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Il M.I.U.R. affida al soggetto proponente l'incarico di realizzare la seguente attività di aggiornamento *“Culture e religioni. Pace e violenza nei testi sacri e nelle tradizioni dell'ebraismo, cristianesimo e islamismo”*.

L'attività di cui sopra è descritta nell'allegato A che fa parte integrante della presente Convenzione.

ART. 2 – Il soggetto proponente si impegna ad effettuare nella sede del Centro di Spiritualità B. Micarelli, in via Patrono d'Italia – Assisi (PG) l'attività descritta nell'allegato A della durata di giorni 5, il cui svolgimento è fissato 6 - 7 - 8 - 15 - 20 - del

mese di settembre dell'anno 2017. Per fatti e circostanze oggettive, sopravvenienti e non imputabili alla diligenza delle parti è in facoltà del M.I.U.R. prorogare, ferma restando la durata prevista, il termine iniziale e finale dell'attività di aggiornamento. In tale ipotesi, previa tempestiva comunicazione del soggetto proponente, la proroga non potrà superare la durata di nove mesi, rispetto al termine iniziale prefissato e non potrà in nessun caso comportare aumenti del compenso convenuto nel successivo art. 5, che deve ritenersi fisso e immutabile. La sede potrà essere modificata, previa tempestiva comunicazione e accordo con il M.I.U.R. per sopraggiunti motivi organizzativi e funzionali ai fini del raggiungimento del miglior risultato.

ART. 3 - L'Ufficio Scolastico Regionale (U.S.R.) per l'Umbria ove è la sede del corso è incaricato della vigilanza amministrativo-contabile sullo svolgimento delle attività di aggiornamento.

ART. 4 - La presente Convenzione costituisce autorizzazione di massima da parte del M.I.U.R., per i docenti interessati alla partecipazione, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti. La frequenza è obbligatoria e la partecipazione è completamente gratuita.

ART. 5 - Per l'organizzazione e la realizzazione delle attività di aggiornamento indicate nell'art. 1, il M.I.U.R. assumerà l'impegno finanziario complessivo massimo di **€ 6445,27**

(seimilaquattrocentoquarantacinque/27) IVA inclusa, ove dovuta. Qualora il numero dei docenti partecipanti fosse inferiore a quello originariamente previsto, l'importo sarà decurtato di **€ 5,00 (cinque/00)** per ogni insegnante in meno, ferme restando le altre spese indicate nel preventivo di cui all'allegato B, parte integrante della presente Convenzione.

ART. 6 - Il pagamento sarà effettuato al termine dell'attività di aggiornamento di cui all'art. 1, previa presentazione della seguente documentazione:

- nulla osta amministrativo-contabile dell'U.S.R. territoriale competente;
- rendicontazione delle spese effettivamente sostenute dalla Diocesi/Arcidiocesi, corredate dai rispettivi giustificativi;
- relazione del Dirigente Tecnico, consuntiva delle attività svolte con speciale riguardo al regolare effettivo svolgimento del corso, al numero e provenienza dei docenti partecipanti;
- relazione del Direttore del corso sull'esito conclusivo delle attività svolte.

L'U.S.R. competente, raccolta la documentazione suindicata, ne curerà la trasmissione alla Direzione Generale per il personale scolastico.

ART. 7 - Il pagamento sarà effettuato mediante apposito provvedimento predisposto dalla Direzione Generale per il personale scolastico in considerazione delle risorse finanziarie destinate alla formazione del personale della scuola al momento disponibili sul capitolo 1331/2, direttamente al soggetto proponente mediante versamento sul conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva, ai pagamenti della Pubblica Amministrazione, codice IBAN n. IT22J0570438480000000006246 intestato alla Regione Ecclesiastica Umbria presso la Banca Popolare di Spoleto, filiale di Gubbio – CAP 06024 - PG

ART. 8 – Il soggetto proponente si assume, a pena di nullità assoluta della presente Convenzione, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010, n. 136 – art. 3 – comma 8 e della Legge 17/12/2010 n. 217 - art. 6 – comma 4.

ART. 9 - Il M.I.U.R. è esonerato da ogni e qualunque responsabilità derivante da rapporti di lavoro che venissero instaurati dal soggetto proponente e da danni prodotti a terzi in dipendenza delle attività espletate in relazione alla presente Convenzione. Si specifica che nella categoria “terzi” sono ricompresi relatori, corsisti e ciascuna e tutte le figure professionali a qualsiasi titolo partecipanti e/o coinvolti in tale iniziativa, quand’anche operanti in sedi extraterritoriali.

ART. 10 - Il materiale prodotto per l'attività di aggiornamento prevista dalla presente Convenzione rimane di proprietà del M.I.U.R., che potrà disporne per qualunque uso, compresa la revisione e la pubblicazione, anche on line, senza che ciò dia alcun diritto al soggetto proponente di pretendere indennità o compensi di sorta.

ART. 11 – Nell'ipotesi che sopraggiungano fatti che lo richiedano a tutela dell'interesse generale, il M.I.U.R. si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione in ogni tempo, mediante preavviso di un mese da notificare con lettera raccomandata A.R.; in tal caso sono fatte salve le spese utilmente sostenute e

impegnate in base alla Convenzione fino alla data di ricevimento della comunicazione del recesso.

ART. 12 - La presente Convenzione mentre è impegnativa per il soggetto proponente sin dal momento della sua sottoscrizione, lo sarà invece per il M.I.U.R. soltanto dopo che avrà ottenuto le approvazioni e registrazioni del relativo decreto di impegno di spesa, previste dalle norme vigenti.

ART. 13 – In caso di controversie sull'interpretazione o sull'esecuzione della presente Convenzione, la questione sarà definita da due arbitri, uno scelto dal M.I.U.R. e uno dal soggetto proponente, che decideranno amichevolmente e secondo equità. Un terzo arbitro verrà scelto dal Tribunale di Roma, in caso di disaccordo tra i primi due. Il lodo sarà inappellabile e immediatamente esecutivo.

ART. 14 – La presente Convenzione, redatta in bollo con i limiti previsti dalla legislazione vigente, è soggetta a registrazione in caso d'uso degli Artt. 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. n. 131/86.

Le spese di bollo e di eventuale registrazione sono a carico del soggetto proponente, così come ogni altro onere tributario o fiscale.

Roma, 13/07/2017

Per il M.I.U.R.

*Il Direttore Generale della D.G.
per il Personale Scolastico,
dott.ssa Maria Maddalena Novelli*

Per il Soggetto Proponente

*Card. Gualtiero Bassetti
Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve
Conferenza Episcopale Umbra*

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs
n. 39 del 1993)

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs
n. 39 del 1993)

Allegato A
Programma di svolgimento dell'iniziativa

Allegato B
Preventivo di spesa
(redatto secondo la C.M. 367/91, il D.I. 326/95 e la nota ministeriale 1899/E/1/A del
1.4.2003 sulla retribuzione del tutor)